



scrittura privata del 05.04.2007 stipulata dall'opponente con la società il che comporterebbe che correttamente il credito è stato escluso in quanto non vi è la prova che il rapporto contrattuale sia sorto precedentemente alla dichiarazione di fallimento della società opposta. Infine, quanto all'operazione negoziale posta in essere, il fallimento opposto ha rilevato in ogni caso lo squilibrio del rapporto sinallagmatico, a fronte della disomogeneità delle prestazioni tra le parti, in particolare a carico della (spiegare che non vi è corrispettività tra mancato godimento e pagamento del canone).

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere integralmente rigettata.

1.1 - Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che l'opponente sviluppa per la prima volta nella memoria conclusiva alcuni argomenti, a suo dire decisivi in relazione alla preliminare difesa del fallimento opposto, che contesta la carenza di data certa. Nonostante l'inammissibilità di tali deduzioni (in quanto tardivamente articolate), le stesse vengono qui trattate perché su di esse parte opposta ha accettato il contraddittorio.

La difesa dell'opponente non contesta di avere prodotto la documentazione a supporto del proprio credito per la prima volta in sede di opposizione (e non anche in sede di formazione dello stato passivo davanti al G.D.). Tuttavia l'opponente considera "paradossale" tale difesa del fallimento (mancanza di data certa della documentazione prodotta a supporto dell'esistenza del credito), adducendo che il Fallimento stesso, pur insistendo nella propria eccezione, ha preso in esame i documenti di cui si discute, svolgendo le proprie difese.

1.2 - Ciò premesso, si rileva come la documentazione prodotta dall'opponente a sostegno della sussistenza del proprio credito nei confronti della società fallita (fatture e scrittura privata: docc. 1, 2 fasc. opponente) è priva con tutta evidenza di data certa.

Sul punto, l'opponente deduce che la data certa sul contratto di locazione si rinverrebbe dalla menzione di essa fatta sulle fatture prodotte; in particolare, deduce che "essendo queste fatture registrate nei registri IVA vendite di (doc. 4 della ricorrente privo di contestazione ex adverso), la certezza della data proviene, appunto dalla registrazione sul registro IVA di tali fatture".

Ma detta circostanza non può, ad avviso del Collegio, far ritenere sussistente la data certa del documento contrattuale, in quanto è noto che l'obbligo di annotare le fatture emesse con riferimento alla data di emissione assume rilevanza ai fini della liquidazione periodica dell'IVA, ma non può comportare la certezza della data di un documento negoziale precedente l'emissione delle fatture.


Né può sostenersi che il credito dell'opponente sussista *per facta concludentia* per il fatto che lo stesso sia stato menzionato nelle fatture e, quindi, accettato dalla società fallita. L'argomento costituisce una evidente petizione di principio, posto che non si può portare la prova dell'opponibilità di un credito portato da titoli sprovvisti di data certa in forza di quegli stessi titoli che ne sono privi; né può ritenersi produttore per il creditore quanto da lui dichiarato in sede di descrizione delle fatture da lui redatte.

Infatti, nei confronti del creditore che propone istanza di ammissione al passivo del fallimento per un suo preteso credito, il Curatore, quale portatore degli interessi della massa dei creditori, è terzo e non parte. Da questa circostanza discende l'applicabilità dei limiti probatori indicati nell'art. 2704 c.c. in tema di certezza e computabilità della data riguardo ai terzi; senza prova della formazione del documento in epoca precedente della sentenza dichiarativa di fallimento, il creditore non può opporre alla massa dei creditori gli effetti negoziali propri della convenzione in essa contenuta (Cass. n. 21251/2010).

L'infondatezza delle argomentazioni in punto opponibilità della documentazione prodotta in sede di opposizione comporta l'assorbimento dell'esame delle ulteriori questioni.

L'opposizione va, pertanto, rigettata.

Tribunale di Milano  
Dr. Filippo D'Aquino




2 - Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.  
Va osservato come parte opponente abbia depositato la memoria conclusiva autorizzata solo in forma telematica, senza la predisposizione delle copie "cortesia" di cui al Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Milano e l'Ordine degli Avvocati di Milano del 26.06.2014, rendendo più gravoso per il Collegio esaminarne le difese. Tale circostanza comporta l'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. come da dispositivo.

*P.Q.M.*


Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione allo stato passivo promossa da \_\_\_\_\_ nei confronti di \_\_\_\_\_

avverso il decreto del G.D. in data 15.12.2013, così provvede:

- 1 - rigetta l'opposizione;
2. condanna

al pagamento in favore di \_\_\_\_\_ al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 12.000,00 per competenze, oltre IVA e C.p.a. come per legge ed oltre al 15% rimborso spese generali; condanna \_\_\_\_\_ al pagamento in favore di FALLIMENTO \_\_\_\_\_ ex art. 96, comma 3, c.p.c. dell'importo ulteriore di euro 5.000,00.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 20 Novembre 2014.

*Il Presidente*  


IL CAPO.it



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Fiorella DE LAURETIS  
*de lauretis*

Tribunale di Milano  
Dr. Filippo D'Aquino

